

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI **Legge 7 ottobre 1969, n. 742**

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quest'anno il 16 settembre cadrà di domenica, ragion per cui sarà il 17 settembre il primo giorno utile per la ripresa delle attività, tenendo comunque in considerazione che i giorni festivi si computano nei termini di scadenza (art. 155 c.p.c.).

Il periodo di sospensione feriale non deve quindi essere tenuto in considerazione nel conteggio dei termini previsti, ad esempio, per impugnare una sentenza che sia stata notificata: un termine di 30 giorni che, per ipotesi, decorre dal 25 luglio 2012 scade il 9 ottobre successivo.

I TERMINI SOSPESI

Sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali - relativi cioè ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia- non subiscono sospensione.

Quindi non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione.

Ecco le scadenze legali sospese:

- Liti civili, amministrative e tributarie
- Controversie sui di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo
- Liti in materia elettorale
- Separazioni e divorzi tra coniugi, cause concernenti l'assegno di divorzio (ma non alimentare)
- Notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono le opposizioni all'esecuzione ed agli atti Esecutivi
- Opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative ex legge n. 689/81
- Liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità; si trattano le fasi sommarie delle cause di sfratto e convalida
- Giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza
- Riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente
- Regolamento di competenza e di giurisdizione
- Impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali

- Liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti
- Opposizione alla stima di indennità di esproprio
- Impugnativa di delibere condominiali

I TERMINI NON SOSPESI

- Giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d'autore, ecc..)
- Controversie in materia di lavoro
- Controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Cause per alimenti, diritto all'aggiornamento dell'assegno alimentare tra coniugi separati
- Dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori
- Cause in materia di omologazione del concordato preventivo, impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento
- Cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario
- Controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro
- Opposizioni all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
- Opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari
- Procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego
- Procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti
- Termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale
- Termine per l'impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada
- Termine nella procedura di mediazione fiscale che quindi deve sempre e comunque concludersi nei 90 giorni anche durante il periodo estivo.

IN MATERIA PENALE

- La sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
- La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
- Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione



dell' ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

- Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
- La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti).
- Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, non si applica la sospensione dei termini quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento.